

CRON. 1717/19
REP. 140/19

Sentenza N° 687 Anno 2019
Repubblica Italiana in nome del popolo italiano
Ufficio del Giudice di Pace di Agropoli
Il Giudice di Pace di Agropoli
avv. Giuseppe Baldo

ha emesso la seguente

sentenza

nella controversia iscritta al n. R.G.897/18

tra

Ciccarelli Vincenzo, (CF.:CCCVCN65E12F839E) e **Sangermano Maria**, (cf.:SNGMRA67E50F839P), rapp.ti e difesi dall'avv. Mario Manzo e avv. Rosita Magazeno, come da mandato in calce all'atto di citazione, elett.te dom.ti nel loro studio in Battipaglia, alla via Trieste,2;

Contro

Barclays Bank PLC, in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Milano, alla via della Moscova, n. 18, (cf.80123490155), rapp.ta e difesa dall'avv. Gabriele Galeano, Fabio Civale e avv. Carlo Mansi, in virtù di mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta, elett.te dom.ti nello studio dell'avv. Civale in Salerno, al Lungomare C. Colombo, 151.
All'udienza del 11/2/19 comparivano le parti che concludevano come da verbale.

Fatto

Con atto di citazione ritualmente notificato gli attori convenivano in giudizio Barclays Bank per accertare la eventuale manipolazione del tasso di interesse euribor applicato nel periodo dal 29/5/2005 al 31/3/2009, sul contratto di mutuo ipotecario, n. 4/100295, stipulato in data 10/4/2002, con la società convenuta, per la somma di €.118.785,09; e la conseguenza indeterminatezza del tasso applicato al suddetto contratto di mutuo ancora in corso; contestava la partecipazione della banca convenuta al cartello costituito da Deutsche bank, Barclays, società Generale e RBS, che mirava a distorcere e manipolare il procedimento di fissazione del prezzo di specifici componenti derivati in relazione al tasso di riferimento euribor.

Tanto premesso gli istanti chiedevano il rimborso della differenza tra gli interessi pagati al tasso convenzionale oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, somma quantificata in €.
5.000,00, nei limiti della competenza per valore del Giudice adito, con espressa rinuncia all'eventuale esubero. Eccepiva inoltre la violazione dei principi di correttezza e buona fede. Si costituiva la Barclays bank contestava in toto la domanda, chiedendone il rigetto perche la

B

domanda era inammissibile e infondata.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

La Commissione Europea, nella Decisione del 4 dicembre 2013 del caso AT 39914, ha multato per 1,7 miliardi di euro Barclays, Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland e Société Générale, per un accordo di cartello finalizzato a manipolare, come poi è stato manipolato, l'Euribor. Nello specifico, le otto imprese hanno violato l'art. 101 del trattato e l'art. 53 dell'accordo EEA, partecipando in un'unica e continua infrazione per quanto riguarda i derivati su tassi di interesse euro che coprono l'intera EEA, che consisteva in accordi e/o pratiche concordate che hanno avuto per oggetto la distorsione del normale corso di componenti di prezzo nel settore dei derivati finanziari espressi in Euro (EIRD).

I derivati sui tassi di interesse sono prodotti finanziari utilizzati dalle società per gestire il rischio dalle fluttuazioni dei tassi di interesse o per speculazioni finanziarie, che derivano dal livello di tassi benchmark come il tasso interbancario l'Euribor (usato anche per calcolare i tassi applicati ai mutui casa) o l'Eonia.

In definitiva, la citata Sentenza, colpisce l'indice Euribor e, dunque, riguarda a pioggia ogni contratto che si rapporti con detto indice per la determinazione del tasso: i contratti di mutuo ipotecario e fondiario a tasso variabile, i contratti derivati sul tasso (interest rate swap = IRS), i contratti di apertura di credito in conto corrente e di fido per sconto anticipi fatture e per sconto sbf, i contratti di leasing immobiliare e strumentale, i contratti di prestito con cessione del quinto ed i contratti di prestito personale, in quanto essi sono atti il cui l'indice di riferimento è l'Euribor, stipulati con banche ed istituti di credito. Pertanto, appare evidente che i contratti caratterizzati da un tale tasso appaiono, così, irrimediabilmente nulli proprio per l'indeterminatezza relativa al tasso corrispettivo manipolato (applicazione art. 1284 c.c.) e per contrarietà dell'oggetto del contratto all'ordine pubblico ed economico (applicazione combinato disposto artt. 1418 2° comma e 1346 c.c.) ed alla banca va, dunque, restituita la sola sorte capitale, al netto di ogni spesa e competenza, dilazionata secondo il piano di ammortamento allegato ai suddetti contratti.

L'Euribor indica il tasso di interesse medio applicato da un primario istituto di credito europeo ad altro primario istituto per operazioni di prestito a breve termine in Euro, con scadenza da una a tre settimane e da uno a dodici mesi. Il tasso viene rilevato ("fissato") giornalmente dalla European Banking Federation (EBF), in base alle segnalazioni trasmesse entro le ore 11 (fuso dell'Europa centrale) all'agenzia Reuters da un insieme di oltre 50 banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell'area Euro. Ancorché rilevato da un organismo (EBF) riconducibile al sistema bancario europeo, su segnalazione

delle principali banche, l'Euribor indica anzitutto, convenzionalmente, il rendimento di un impiego non garantito in Euro a breve termine risk free. Tale deve infatti ritenersi il prestito a un soggetto solvibile, o che deve presumersi tale, quale una primaria banca europea.

Il contratto bancario si fonda su un tasso di riferimento (euribor) stabilito da un soggetto collegato al ceto bancario e, dunque, ad una delle parti del contratto, con conseguente nullità del negozio derivante dalla violazione dell'art. 101 del trattato e l'art. 53 dell'accordo EEA (European Economic Agreement) Area Economica Europea, nonché dell'art. 2, lettera a), e dell'art. 3 della Legge n. 287 del 10/10/1990 – “Norme per la tutela della concorrenza e del mercato – ANTITRUST” – stabilisce all'art. 2 (Intese restrittive della libertà di concorrenza). I contratti, anche per questo motivo, appaiono irrimediabilmente nulli ed alla banca va restituita la sola sorte capitale, al netto di ogni spesa e competenza, dilazionata secondo il piano di ammortamento allegato ai contratti.

La giurisprudenza di merito ha chiarito che la nullità della clausola di determinazione degli interessi del contratto a valle non può affatto darsi per scontata, ma presuppone che venga fornita la prova: a) dell'esistenza dell'intesa restrittiva; b) dell'illiceità della stessa mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale; e c) della connessione tra questa ed il contratto a valle.

Di recente, talune sentenze di merito, hanno interpretato la decisione della commissione europea in modo più favorevole all'utente.

In particolare, con ordinanza del 6 giugno 2017, il Tribunale di Padova ha disposto la CTU al fine di rideterminare gli interessi su un mutuo “secondo il tasso di cui all'art. 117, comma 7, T.U.B., lett. a) “applicato tenendo conto della sua natura sanzionatoria” - alla luce degli “effetti della decisione della Commissione Europea del 4.12.2013 dimessa dall'attrice”. Ciò, chiarendo, in ogni caso, come “la riscontrata violazione della normativa comunitaria potrebbe al più tradursi in una nullità per contrarietà a norme imperative della clausola del mutuo di cui è causa nel periodo nel quale si è realizzata la succitata condotta anticoncorrenziale, ferma rimanendo la legittimità del tasso Euribor negli altri periodi non oggetto degli accertamenti della Commissione Europea”.

Allo stesso modo, con ordinanza del 28 luglio 2017, il Tribunale di Nocera Inferiore ha rimesso la causa in istruttoria al fine di “verificare in concreto”, con riferimento alla “dedotta nullità relativa del contratto di mutuo fondiario”, gli effetti della decisione della Commissione Europea circa il cartello bancario “interferente con il contratto per cui è causa”, anticipando che sarebbe stato demandato al consulente tecnico il compito di scorporare le componenti passive pagate per il contratto di finanziamento a titolo di componente Euribor.

Da ultimo, anche il Tribunale di Pescara, con ordinanza del 13 febbraio 2018, ha rimesso la causa in istruttoria disponendo "la nuova convocazione del CTU affinché si verifichi l'eventuale riconducibilità temporale del contratto de quo agli effetti derivanti dalla decisione della Commissione UE in materia di tassi Euribor ed in ipotesi affermativa si applichi il tasso sostitutivo ex art. 117 T.U.B."

In conclusione, alla luce del suesposto quadro normativo e giurisprudenziale tenendo conto dell'interpretazione più restrittiva della giurisprudenza di merito che impone all'attore la prova: a) dell'esistenza dell'intesa restrittiva; b) dell'illiceità della stessa mediante allegazione dell'accertamento, in sede amministrativa, dell'intesa anticoncorrenziale; c) della connessione tra questa ed il contratto a valle.

Nella fattispecie, oggetto del giudizio, sussistono tutte le condizioni richieste dalla giurisprudenza di merito, anche più restrittiva, infatti la società convenuta è proprio una di quelle sanzionate dalla citata sentenza.

E' indubbio che la stessa abbia violato l'art. 101 del trattato e l'art. 53 dell'accordo EEA, ponendo in essere accordi e/o pratiche concordate che hanno avuto per oggetto la distorsione del normale corso di componenti di prezzo nel settore dei derivati finanziari espressi in Euro. La CTU, invero ha accertato che la manipolazione dell'euribor ha determinato una distorsione nella determinazione del tasso di interesse applicato con la conseguente manipolazione della stesso.

L'attore con la domanda ha chiesto la restituzione del somme derivate dal ricalcolo degli interessi applicando il tasso bot di riferimento dell'epoca, limitando la restituzione alle somme rientranti nella competenza per valore del giudice di pace.

Il ctu ha accertato che gli interessi corrisposti dagli attori per il periodo oggetto del giudizio sono pari a €. 18/868,18; gli interessi calcolati al tasso Bot x art. 17, comma 7 TUB, ottenuto come indicato nel prospetto di calcolo, per il periodo suddetto, ammontano a €. 8137,89.

La differenza tra gli interessi corrisposti al tasso nominale pattuito nel contratto di mutuo e gli interessi calcolati al tasso bot, ex art. 17 tub, è pari a €.10694,28; somma che è stata indebitamente calcolata dalla società convenuta; tuttavia quella che deve essere restituita all'attore ammonta ad €. 5000,00, come da domanda.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Giudice di Pace definitivamente pronunciando in ordine alla domanda presentata, respinta ogni altra eccezione:

dichiara la nullità delle clausole dell'interesse passivo applicate dalla convenuta perché indeterminate;

per l'effetto condanna Barclays Bank PLC, in persona del legale rapp.te p.t. al pagamento della somma di €. 5000,00 in favore degli attori, quale differenza tra gli interessi pagati al tasso convenzionale e quelli dovuti al tasso BOT a 12 mesi; nonché al pagamento delle spese di CTU in favore del dr. Paolo Vitagliano, che liquida in €. 1000,00, oltre iva e cassa;

condanna la Barclays Bank PLC, in persona del legale rapp.te p.t., al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in €. 1325,00 di cui €. 125,00 per spese, con attribuzione al sottoscritto avvocato per dichiarato anticipo, oltre iva, cap e rimborso forfettario, come per legge.

Agropoli, 29/5/19

Il Giudice di Pace
Avv. Giuseppe Baldo



IL CANCELLIERE
Aniello Capaldo